



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2012 (11.02)
(OR. en)**

17463/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0367 (COD)**

**JAI 893
ENFOPOL 407
ASIM 151
PROCIV 215
CADREFIN 504
CODEC 2967**

NOTA

del:	Segretariato del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Comm.:	17285/11 JAI 851 CADREFIN 146 ENFOPOL 407 ASIM 123 PROCIV 155 CODEC 2139
n. doc. prec.:	16684/12 JAI 835 ENFOPOL 385 ASIM 146 PROCIV 196 CADREFIN 483 CODEC 2785
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi <i>- Risultato dei lavori del COREPER del 30 novembre</i>

1. Il 30 novembre 2012 il COREPER ha raggiunto un orientamento generale parziale sull'allegato progetto di regolamento. Tale orientamento generale parziale costituirà la base dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
2. Sono esclusi dall'orientamento generale parziale l'articolo 19, lettera d) e gli articoli 33 e 45, in quanto devono essere ancora negoziati a livello orizzontale.

2011/0367 (COD)

Progetto di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica dell'Unione europea nel settore degli affari interni mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare, vivere e lavorare liberamente, certe che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita, tenuto conto delle sfide comuni quali lo sviluppo di una politica generale dell'immigrazione dell'Unione che rafforzi la competitività e la coesione sociale, la creazione di un sistema europeo comune di asilo, la prevenzione delle minacce di reati gravi e di criminalità organizzata, della criminalità informatica e del terrorismo e la lotta a tali fenomeni.

¹ GU C [...] del [...], pag.

² GU C [...] del [...], pag.

- (2) È necessario che il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo di questo settore costituisca un segno tangibile della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità indispensabili per raccogliere le sfide comuni.
- (3) L'esistenza di un quadro comune dovrebbe garantire la necessaria coerenza, semplificazione e attuazione uniforme di tale finanziamento in tutti i settori d'intervento interessati.
- (4) È opportuno che un quadro comune stabilisca i principi d'intervento e individui le responsabilità degli Stati membri e della Commissione nel garantirne l'applicazione.
- (5) Il finanziamento dell'Unione sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.
- (6) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dai regolamenti specifici siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.
- (7) È necessario che l'azione esterna sia coerente, in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (8) Prima della predisposizione dei programmi pluriennali come strumento per realizzare gli obiettivi di tale intervento finanziario dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione instaurino tra loro un dialogo programmatico per definire una strategia coerente per ogni singolo Stato membro.
- (9) È opportuno che la strategia sia soggetta a revisione intermedia, per garantire un finanziamento appropriato nel periodo 2018-2020.

- (10) È auspicabile che gli Stati membri istituiscano partenariati con le autorità ed organismi interessati al fine di elaborare e attuare i rispettivi programmi nazionali durante l'intero periodo pluriennale. Gli Stati membri garantiranno l'assenza di conflitti d'interesse tra i partner nelle varie fasi del ciclo di programmazione. È altresì auspicabile, se del caso, che gli Stati membri istituiscano dei comitati di sorveglianza per monitorare i programmi nazionali e assisterli nella fase di revisione dell'attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi.
- (11) È opportuno che, fatti salvi i principi comuni, l'ammissibilità delle spese nel quadro dei programmi nazionali sia determinata in base al diritto nazionale. Le date iniziali e finali di ammissibilità delle spese andrebbero definite in modo che ai programmi nazionali si applichino regole eque e uniformi.
- (12) L'assistenza tecnica dovrebbe consentire agli Stati membri di sostenere l'esecuzione dei programmi nazionali e aiutare i beneficiari a rispettare i loro obblighi e il diritto dell'Unione.
- (13) Al fine di garantire un quadro appropriato che permetta di apportare rapidamente l'assistenza emergenziale, è opportuno che il presente regolamento autorizzi il finanziamento di azioni per le quali le spese sono state sostenute prima dell'introduzione della domanda di finanziamento, conformemente alla disposizione del regolamento finanziario³ che permette la necessaria flessibilità in casi eccezionali debitamente giustificati.
- (13 bis) È opportuno che le decisioni adottate rilevanti ai fini del contributo a carico del bilancio dell'Unione rispettino i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza e parità di trattamento e siano opportunamente documentate per mantenere un'adeguata traccia di audit.
- (14) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

³ Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta della Commissione COM(2010) 260.

- (14 bis) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento (UE) n. XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione⁴.
- (15) È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui devono attenersi i sistemi in questione.
- (16) È opportuno che siano specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo, alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione, per garantire l'attuazione efficiente e corretta dei programmi nazionali.
- (17) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i rispettivi sistemi di gestione e di controllo, dell'esecuzione e del controllo dei programmi nazionali.
- (18) Solo le autorità responsabili designate dagli Stati membri offrono garanzie sufficienti riguardo all'effettiva esecuzione dei controlli necessari prima della concessione ai beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione. Dovrebbe pertanto essere esplicitamente previsto che sono rimborsabili solo le spese effettuate dalle autorità responsabili designate.
- (19) È opportuno definire i poteri e le responsabilità della Commissione nella verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, e nell'esigere dagli Stati membri l'adozione di provvedimenti.
- (20) Gli impegni di bilancio sono effettuati annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per il pagamento del saldo annuale e del saldo finale.

⁴ Questo considerando è stato inserito in conformità alla nota del COREPER 10044/12 sulla disposizione standard relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione nei programmi di spesa nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (spese dirette e aiuto esterno) del 16 maggio 2012.

- (21) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'esecuzione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto, è opportuno prevedere prefinanziamenti iniziali e prefinanziamenti annuali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.
- (22) La revisione triennale del regolamento finanziario⁵ introduce modifiche ai principi di gestione concorrente di cui occorre tener conto.
- (23) È necessario istituire un quadro appropriato per la procedura di liquidazione annuale dei conti al fine di rafforzare la responsabilità per le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario. In detto quadro, l'autorità responsabile dovrebbe sottoporre alla Commissione, relativamente a un dato programma nazionale, la documentazione di cui all'articolo 59 del regolamento n. 966/2012 [nuovo regolamento finanziario].
- (24) Per suffragare l'affidabilità della liquidazione annuale dei conti in tutta l'Unione è opportuno che siano stabilite norme comuni sulla natura e sul livello dei controlli che gli Stati membri devono effettuare.
- (25) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria delle risorse dell'Unione, può rivelarsi necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni della normativa applicabile dell'Unione o nazionale possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale riguarda direttamente o indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e delle spese corrispondenti. Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere l'importo della rettifica finanziaria. A questo riguardo, è opportuno definire i criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione e la procedura che può portare a una decisione sulla rettifica finanziaria.
- (26) Al fine di definire la relazione finanziaria tra le autorità responsabili e il bilancio dell'Unione, occorre che la Commissione liquidi i conti di dette autorità a cadenza annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti ma non la conformità della spesa con la normativa dell'Unione.

⁵ Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta della Commissione COM(2010) 260.

- (27) Spetta alla Commissione, in quanto responsabile della corretta applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, decidere se le spese sostenute dagli Stati membri rispettano la normativa dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di giustificare le loro decisioni di effettuare pagamenti. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.
- (28) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno delle parti dell'impegno di bilancio in un programma nazionale, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, segnatamente quando i ritardi di attuazione derivano da un procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetti sospensivi o da cause di forza maggiore.
- (29) Per garantire l'applicazione corretta delle norme generali sul disimpegno, occorre che le norme stabilite specifichino come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.
- (30) È importante portare all'attenzione del grande pubblico i risultati del finanziamento dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire un'adeguata informazione del pubblico dovrebbe spettare sia alle autorità responsabili sia ai beneficiari. Per garantire una maggiore efficacia della comunicazione al grande pubblico e accrescere le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, il bilancio destinato alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento deve anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del finanziamento dell'Unione in questione.
- (31) Al fine di garantire un'ampia divulgazione delle informazioni in merito al finanziamento dell'Unione in questione e di informare i potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento, è opportuno stabilire, sulla base del presente regolamento, disposizioni dettagliate relativamente a misure di informazione e comunicazione oltre a talune caratteristiche tecniche di tali misure, e che ciascuno Stato membro crei un sito o un portale web contenente le necessarie informazioni.

- (32) L'efficacia delle azioni finanziate dipende anche dalla valutazione e dalla divulgazione dei loro risultati. È opportuno che siano formalizzate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità al fine di garantire l'affidabilità della valutazione e la qualità delle informazioni connesse.
- (32 bis) In sede di applicazione del regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.
- (33) Al fine di modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti i principi comuni sull'ammissibilità della spesa, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶.
- (35) Nel caso di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione d'informazioni alla Commissione, è opportuno che si faccia ricorso alla procedura d'esame, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi a modelli di formulari per la trasmissione delle informazioni alla Commissione, vista la loro natura puramente tecnica.
- (36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire disposizioni generali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁶ GU L 55 del 28.02.11, pag. 13.

- (36 bis) Nella misura in cui le sue disposizioni definiscono le necessarie norme generali che consentono l'attuazione di altri regolamenti che ne disciplinano l'applicazione e costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, il presente regolamento è connesso, sotto tale profilo, all'acquis di Schengen.
- (36 ter) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (36 quater) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento reca disposizioni generali per l'attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento:

- a) al finanziamento delle spese;
- b) al partenariato, alla programmazione, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare;
- d) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "regolamenti specifici":
- il regolamento n.../2012/UE [che istituisce il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020];
 - il regolamento n.../2012/UE [che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi], nonché
 - qualunque altro regolamento che prevede l'applicazione del presente regolamento.
- b) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di finanziamento in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei regolamenti specifici;
- c) "azione": un progetto o gruppo di progetti selezionati dall'autorità responsabile del programma nazionale interessato o posti sotto la sua responsabilità, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici perseguiti dai regolamenti specifici;
- d) "azione dell'Unione": un'azione transnazionale o un'azione di particolare interesse per l'Unione quale definita nei regolamenti specifici;
- e) "progetto": gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario di un contributo dell'Unione per attuare un'azione in tutto o in parte;
- f) "assistenza emergenziale": un progetto o gruppo di progetti per far fronte a una situazione d'emergenza, come definita nei regolamenti specifici;
- g) "beneficiario": il destinatario di un contributo dell'Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o privato, di organizzazioni internazionali o della Croce rossa, della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 3

Principi generali

1. I regolamenti specifici forniscono sostegno, attraverso i programmi nazionali, le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale, a complemento dell'intervento nazionale, regionale e locale per conseguire gli obiettivi dell'Unione, costituendo in tal modo un valore aggiunto a livello dell'UE.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dei regolamenti specifici e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione europea e complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro.
3. Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici è attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà.
4. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, garantiscono il coordinamento tra il presente regolamento e i regolamenti specifici e con altri pertinenti strumenti, politiche e strategie dell'Unione, compresi quelli nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.
5. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo [30] del regolamento finanziario.
6. La Commissione e gli Stati membri garantiscono l'efficacia del sostegno fornito nell'ambito dei regolamenti specifici durante la preparazione e l'attuazione, anche attraverso il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
7. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli, con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici, mirando a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, degli Stati membri e della Commissione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Articolo 4

Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

Articolo 5

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi dei regolamenti specifici, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prevencono, individuano e rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne riferiscono alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.
3. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea.
4. Gli Stati membri predispongono una prevenzione efficace contro la frode, con particolare riguardo ai settori che presentano un livello di rischio maggiore, e atta a fungere da deterrente, tenuto conto dei benefici e della proporzionalità delle misure.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 54, con riferimento agli obblighi degli Stati membri descritti ai paragrafi 2 e 3.
6. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

7. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito dei regolamenti specifici.
8. Fatti salvi i paragrafi 1, 6 e 7, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 6⁷

[...]

(soppresso)

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO PER LE AZIONI DELL'UNIONE, L'ASSISTENZA EMERGENZIALE E L'ASSISTENZA TECNICA

Articolo 7

Quadro di attuazione

1. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su sua iniziativa, nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

⁷ Questo articolo è stato spostato nel Capo IV "Programmi nazionali"; nuovo articolo 10 bis.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro per le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.
3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l'assistenza emergenziale. Tale programma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.
4. Le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione possono essere attuate
 - direttamente, dalla Commissione o mediante agenzie esecutive;
 - indirettamente, da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.
5. (soppresso)

Articolo 8

Assistenza emergenziale

1. In risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, è facoltà della Commissione decidere di prestare assistenza emergenziale.
2. Entro i limiti delle risorse disponibili, l'assistenza emergenziale può ammontare al 100% delle spese ammissibili.
3. Essa può consistere in assistenza conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.
4. L'assistenza emergenziale può finanziare spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, qualora ciò sia necessario per attuare l'azione.

Articolo 9

Azioni dell'Unione e assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi

1. È facoltà della Commissione decidere di finanziare le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.
2. Nei casi in cui tali azioni sono attuate direttamente, possono presentare domanda di sovvenzione le seguenti entità:
 - a) gli Stati membri;
 - b) paesi terzi, in casi debitamente giustificati in cui la sovvenzione è necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
 - c) organismi congiunti costituiti da paesi terzi e dall'Unione o da Stati membri;
 - d) le organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i dipartimenti e le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, in quanto contribuiscono agli obiettivi dei regolamenti specifici interessati;
 - e) il comitato internazionale della Croce rossa, la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
 - f) le organizzazioni non governative stabilite e registrate nell'Unione e nei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 10

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le misure preparatorie, di monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2. Tali misure possono comprendere:

- a) l'assistenza e la formazione alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
- b) il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- c) misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- d) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, anche di natura generale, sul funzionamento dei regolamenti specifici;
- e) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno del lavoro di rete, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per accrescere l'efficacia della comunicazione al grande pubblico e le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione;
- g) la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali;
- h) azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati;

j) azioni relative all'audit.

3. Le azioni possono altresì riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.

CAPO IV

PROGRAMMI NAZIONALI

SEZIONE 1

QUADRO DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 10 bis (ex articolo 6)

Programmazione

Gli obiettivi dei regolamenti specifici sono realizzati nell'ambito della programmazione pluriennale degli Stati membri per il periodo dal 2014 al 2020 con revisione intermedia a norma dell'articolo 15.

Articolo 11

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo ("autorità competenti") sono responsabili dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici a un livello appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
2. Le modalità di attuazione e di impiego del sostegno finanziario concesso nell'ambito dei regolamenti specifici, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e agevolando un'efficace attuazione, rispetto al livello di sostegno assegnato.

Articolo 12

Partenariato

1. (soppresso)
- 1 bis. Ogni Stato membro organizza, nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le autorità e gli organismi pertinenti interessati. Il partenariato contribuisce allo sviluppo e all'attuazione dei programmi nazionali. La composizione del partenariato può variare a seconda delle varie fasi del ciclo programmatico. Il partenariato comprende, ove lo si ritenga opportuno, le pertinenti autorità pubbliche nazionali, regionali, locali e/o cittadine. Può altresì comprendere, ove lo si ritenga opportuno, pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.
2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
3. (soppresso)
4. (soppresso)
5. Gli Stati membri possono invitare la Commissione a fornire orientamenti sul monitoraggio dei programmi nazionali o a parteciparvi a titolo consultivo.

Articolo 13

Dialogo di programmazione

1. Per agevolare la predisposizione dei programmi nazionali, ogni Stato membro e la Commissione svolgono un dialogo a livello di alti funzionari, tenendo conto dei pertinenti termini indicativi di cui all'articolo 14. Il dialogo è incentrato sui risultati globali da conseguire mediante i programmi nazionali per rispondere alle necessità e priorità degli Stati membri nei settori d'intervento disciplinati dai regolamenti specifici, tenendo conto della situazione di partenza nello Stato membro interessato e degli obiettivi dei regolamenti specifici. Il dialogo può anche costituire un'opportunità per uno scambio di opinioni sulle azioni dell'Unione.

Il risultato del dialogo orienterà la predisposizione e l'approvazione dei programmi nazionali e conterrà un'indicazione del termine previsto per la presentazione dei programmi nazionali degli Stati membri alla Commissione che consenta un'adozione tempestiva del programma. Tale risultato sarà riportato in un verbale approvato.

1 bis. Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, le azioni in questione non sono direttamente orientate allo sviluppo e il dialogo di programmazione persegue la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna e della politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.

2. (soppresso)

Articolo 14

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali

1. Ciascuno Stato membro propone un programma pluriennale nazionale in conformità ai regolamenti specifici, tenendo conto del risultato del dialogo di programmazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
2. Ciascun programma nazionale proposto si riferisce agli esercizi finanziari del periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e comprende:
 - a) una descrizione della situazione di partenza nello Stato membro;
 - b) un'analisi delle necessità nello Stato membro e degli obiettivi nazionali definiti per rispondere a tali necessità durante il periodo di applicazione del programma;
 - c) un'opportuna strategia che individui gli obiettivi da realizzare con il sostegno del bilancio dell'Unione, e che comprenda i risultati da raggiungere, un calendario indicativo ed esempi di interventi previsti per realizzare tali obiettivi;
 - d) i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali e dell'Unione;
 - e) informazioni sul quadro di monitoraggio e valutazione da istituire e sugli indicatori da utilizzare per misurare i progressi compiuti nell'attuare gli obiettivi perseguiti rispetto alla situazione di partenza nello Stato membro;
 - f) (soppresso)

- ff) le modalità di esecuzione del programma nazionale contenenti l'indicazione delle autorità designate e una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo previsto;
 - fff) una descrizione sintetica dell'approccio scelto per dare attuazione al principio di partenariato sancito dall'articolo 12;
 - g) un progetto di piano di finanziamento suddiviso indicativamente per ciascun esercizio finanziario del periodo, compresa un'indicazione delle spese di assistenza tecnica;
 - h) i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare il programma nazionale;
 - i) (soppresso)
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi nazionali nei termini stabiliti nel verbale approvato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
4. I programmi nazionali sono redatti sulla base del modello adottato dalla Commissione mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
5. Prima di approvare una proposta di programma nazionale, la Commissione esamina:
- a) la sua coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici e al risultato del dialogo di programmazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
 - b) la pertinenza degli obiettivi, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta dagli Stati membri;
 - c) la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, punto ff), con riguardo alle azioni previste;
 - d) la conformità della proposta di programma con il diritto dell'Unione;
 - e) la complementarità con il sostegno finanziario fornito da altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo sociale europeo;

- f) ove applicabile ai sensi di un regolamento specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna e della politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.
6. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di programma nazionale. Qualora ritenga che la proposta di programma nazionale non sia coerente con gli obiettivi dei regolamenti specifici, sia insufficiente alla luce della strategia nazionale o non rispetti il diritto dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro interessato a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, a modificare la proposta di programma nazionale.
7. La Commissione approva ciascun programma nazionale entro cinque mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.
8. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato.

In caso di modifiche significative che incidano sull'attuazione del programma nazionale, e alla luce di circostanze nuove o impreviste, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di modifica del suo programma nazionale. Nella richiesta, lo Stato membro motiva le ragioni di una o più delle seguenti modifiche significative:

- a) una proposta di spostamento di fondi destinati ad un obiettivo che supera il 10% dell'importo base destinato allo Stato membro per il periodo pluriennale; o
- b) soppressione o sostituzione dell'obiettivo attuale del programma nazionale; o
- c) introduzione di un nuovo obiettivo nel programma nazionale.

Articolo 15

Revisione intermedia

1. Nel 2017 la Commissione e ciascuno Stato membro riesaminano la situazione, alla luce degli sviluppi delle politiche dell'Unione e nello Stato membro interessato.
2. A seguito di tale riesame, gli Stati membri possono rivedere i rispettivi programmi nazionali. I programmi nazionali sono riveduti per gli Stati membri che riceveranno dotazioni aggiuntive ai sensi dei regolamenti specifici.
3. Le disposizioni dell'articolo 14 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione dei programmi nazionali riveduti.
4. La Commissione assegna agli Stati membri, mediante atti di esecuzione, le risorse per i programmi nazionali che sono disponibili nel quadro della revisione intermedia ai sensi dei regolamenti specifici. Ultimata la revisione intermedia, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla revisione intermedia svolta conformemente alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario ai sensi del programma nazionale è erogato sotto forma di sovvenzioni.
2. Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% per azioni specifiche o priorità strategiche definite nei regolamenti specifici.

5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può altresì essere aumentato fino al 90% in circostanze debitamente giustificate, in particolare nei casi in cui i progetti non potrebbero essere altrimenti attuati e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati.
6. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 100% del totale delle spese ammissibili.

Articolo 17

Principi generali di ammissibilità

1. L'ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole nazionali, salvo ove il presente regolamento o i regolamenti specifici prevedano disposizioni specifiche.
2. Conformemente ai regolamenti specifici, per essere ammissibili le spese devono:
 - a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi;
 - b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;
 - c) essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria.
3. Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se
 - il beneficiario le ha sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022; e
 - l'autorità responsabile designata le ha effettivamente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2023;
 - sono state sostenute tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 1° gennaio 2014 per le misure di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la realizzazione dei sistemi di gestione e di controllo nel quadro del regolamento XX/XXXX [Fondo Sicurezza interna Polizia]
4. Le spese indicate nelle richieste di pagamento del beneficiario all'autorità responsabile sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3, gli importi indicati sulla richiesta di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall'autorità responsabile.

5. Le entrate nette generate direttamente da un progetto nel corso della sua esecuzione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione del progetto stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili del progetto al più tardi nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

Articolo 18

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili possono essere rimborsate secondo le seguenti modalità:
 - a) rimborso/pagamento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, se del caso unitamente agli ammortamenti;
 - b) tabella standard di costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate se ciascuna di esse copre categorie diverse di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'azione o per fasi successive di un'azione.
3. Se un progetto è attuato esclusivamente mediante appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a).
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti secondo una delle seguenti modalità:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici o altre informazioni oggettive; o
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

- b) conformemente alle norme per l'applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di progetti e beneficiari;
 - c) conformemente alle norme per l'applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di progetti e beneficiari;
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun progetto indica il metodo da applicare per stabilire i costi del progetto e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
6. Laddove l'esecuzione di un progetto dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
- a) tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di progetto o beneficiario;
 - b) tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile; o
 - c) tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di progetto e beneficiario.
7. (soppresso)
8. Oltre ai metodi indicati sopra, in cui il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera i 100.000 EUR, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) possono essere stabiliti caso per caso, in base ad un progetto di bilancio approvato a priori dall'autorità responsabile.

9. Le spese di ammortamento possono essere considerate spese ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) le spese sono ammissibili in virtù delle regole di ammissibilità applicabili al programma nazionale;
 - b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto;
 - d) il sostegno a carico del bilancio dell'Unione non ha contribuito all'acquisto dei beni ammortizzati.

9 bis. Fatto salvo l'articolo 38, ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come loro moneta nazionale possono applicare il tasso di conversione dell'euro stabilito alla data di approvazione del progetto o della firma dell'accordo relativo al progetto sulla base del tasso di cambio contabile mensile pubblicato in formato elettronico dalla Commissione e non soggetto a modifiche per la durata del progetto.

Articolo 19

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a un contributo a carico del bilancio dell'Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi:

- a) interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni non edificati;
- c) l'acquisto di terreni edificati, qualora il terreno sia necessario all'esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile del progetto considerato;

- d) [l'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.]⁸

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro per ciascun programma nazionale, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le azioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, lavoro di rete, controllo e audit, oltre a misure per il rafforzamento della capacità amministrativa in vista dell'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
2. Tali misure possono comprendere:
 - aa) spese relative al funzionamento delle autorità designate nell'adempimento dei loro ruoli e responsabilità in conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici;
 - a) spese relative alla preparazione, selezione, valutazione, gestione e al monitoraggio del programma, di azioni o progetti;
 - b) spese per gli audit e controlli sul posto di azioni o progetti;
 - c) spese per la valutazione del programma, di azioni o progetti;
 - d) spese relative all'informazione, alla divulgazione e trasparenza in relazione al programma, ad azioni o progetti, comprese le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 48;
 - e) spese per l'acquisto o locazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio e valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

⁸ In sede di gruppo degli amici della presidenza sono in corso negoziati sull'ammissibilità dell'IVA.

- f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di sorveglianza relative all'attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per il buon esito dei programmi, delle azioni o dei progetti;
 - g) spese per il rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
3. Gli Stati membri possono usare gli stanziamenti per finanziare azioni destinate a ridurre l'onere amministrativo, compresi i sistemi di scambio di dati elettronici, ed azioni per rafforzare la capacità delle autorità dello Stato membro e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il finanziamento concesso nell'ambito dei regolamenti specifici.
 4. Le azioni possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.
 5. Nell'eventualità che una o più autorità competenti siano comuni a più di un programma nazionale, è possibile accorpate, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi annuali interessati.

Sezione

Gestione e controllo

Articolo 21

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo prevedono:

- a) la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

- d) sistemi informatici per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione;
- e) procedure di rendicontazione e di monitoraggio laddove l'autorità responsabile affidi l'esecuzione di compiti ad un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire un'adeguata traccia di audit;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Articolo 21 bis

Responsabilità nell'ambito della gestione concorrente

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti specifici.

Articolo 21 ter

Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari cooperano pienamente con la Commissione e le autorità designate nello svolgimento dei relativi compiti e funzioni con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici.

Articolo 22

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e al presente regolamento.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi nazionali siano istituiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento e che funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri assegnano risorse adeguate affinché ciascun organismo svolga le sue funzioni lungo tutto il periodo di programmazione.
4. Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure per la selezione e l'esecuzione dei progetti in conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici.
5. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione.

Articolo 23

Autorità competenti

1. Ai fini dell'esecuzione del proprio programma nazionale, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di gestione e di controllo composto di:
 - a) (soppresso)
 - b) un'autorità responsabile, vale a dire un organismo pubblico dello Stato membro, costituito dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 56 del regolamento finanziario, solo responsabile della gestione e del controllo corretti di un programma nazionale e incaricato di tutte le comunicazioni con la Commissione;
 - c) un'autorità di audit, vale a dire un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e incaricata di formulare il parere di cui all'articolo 56, paragrafo 5 del regolamento finanziario;
 - d) se opportuno, una o più autorità delegate, vale a dire un organismo pubblico o privato che svolge taluni compiti dell'autorità responsabile, sotto la responsabilità di quest'ultima.
2. Ciascuno Stato membro definisce le regole che governano le relazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Designazione delle autorità responsabili

1. A norma dell'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento finanziario, gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale delle autorità responsabili degli Stati membri incaricate della gestione e del controllo della spesa nell'ambito del presente regolamento, il più rapidamente possibile dopo la decisione di adozione del programma nazionale.
2. La designazione è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal presente regolamento o in base ad esso.
3. La designazione si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere costituito dall'autorità di audit che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell'autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. L'organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti.

In conformità all'articolo 59 del regolamento finanziario, nel decidere in merito alla designazione, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace.

Se dai risultati ottenuti dall'audit e dal controllo emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri di designazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento di questo sistema in tutti gli Stati membri. Tali disposizioni possono riguardare in particolare:

- a) le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione;
- b) le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione;
- c) gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 25

Principi generali sui controlli delle autorità responsabili

1. Le autorità responsabili effettuano un controllo amministrativo sistematico e, per raggiungere un livello sufficiente di affidabilità, lo completano con controlli sul posto delle spese connesse alle richieste di pagamento dei beneficiari, che sono dichiarate nei conti annuali.
2. Con riferimento ai controlli sul posto, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione dei beneficiari includendo, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo e un livello minimo di fiducia, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.
3. L'autorità responsabile redige una relazione di controllo per ogni controllo sul posto.
4. Qualora i problemi riscontrati si rivelino di natura sistemica e siano quindi potenzialmente fonte di rischio per altri progetti, l'autorità responsabile garantisce che siano svolti esami ulteriori, se necessario anche controlli supplementari, per stabilire l'entità di tali problemi e se il tasso di errore vada oltre la soglia accettabile. L'autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive e le comunica alla Commissione nella relazione di sintesi di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare:
- a) i controlli amministrativi e i controlli sul posto che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
 - b) il livello minimo dei controlli sul posto necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad intensificare tali controlli o possono ridurli in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;
 - c) le norme e i metodi di rendicontazione dei controlli e delle verifiche svolti e dei relativi risultati.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 26⁹

(soppresso)

Articolo 27

Funzioni dell'autorità di audit

1. Per suffragare il parere formulato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, l'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo e su un campione adeguato di spese incluse nei conti annuali.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, lo status delle autorità di audit e le condizioni che devono rispettare nell'eseguire gli audit. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

⁹ Questo articolo è stato spostato nella sezione 3 "Gestione finanziaria"

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di revisione contabile sia conforme agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale.

Articolo 28

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse quanto prima possibile i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di utilizzare in modo ottimale e proporzionato le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili doppioni.
2. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 29

Controlli e audit della Commissione

1. La Commissione si basa sulle informazioni disponibili, compresa la procedura di designazione, la richiesta di pagamento del saldo annuale, le relazioni annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, al fine di verificare se gli Stati membri abbiano istituito sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e se detti sistemi funzionino in modo efficace nel corso dell'esecuzione dei programmi nazionali.
2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto dando un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi all'autorità competente oggetto dell'audit o del controllo sul posto, eccetto in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare doppioni negli audit o nei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari. A detti audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

3. L'ambito degli audit o dei controlli può comprendere, in particolare:
- a) l'accertamento del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo di un programma nazionale o di una sua parte;
 - b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell'Unione;
 - c) l'esistenza dei documenti giustificativi richiesti e la loro rispondenza alle azioni finanziate nell'ambito dei programmi nazionali;
 - d) i termini in cui sono state realizzate e controllate le azioni;
 - e) una valutazione della sana gestione finanziaria delle azioni e/o del programma nazionale.
4. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, indipendentemente dal mezzo su cui sono conservati, relativi a spese o a sistemi di gestione e di controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

5. Su richiesta della Commissione e con il consenso dello Stato membro, gli organismi competenti di detto Stato membro effettuano controlli o indagini supplementari sulle azioni previste dal presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o persone da questa delegate.

Al fine di migliorare la qualità dei controlli, la Commissione può, con il consenso degli Stati membri interessati, chiedere l'assistenza delle autorità di tali Stati membri per determinati controlli o indagini.

6. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e di controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme applicabili.

Sezione 3

Gestione finanziaria

Articolo 30

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio dell'Unione nel rispetto di ciascun programma nazionale sono assunti in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. La decisione della Commissione di approvare ciascun programma nazionale costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.
3. Per ciascun programma nazionale, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'approvazione del programma da parte della Commissione.
4. Gli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, salvo ove sia applicabile l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Articolo 31

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente in questione.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento iniziale, di prefinanziamento annuale, di pagamenti dei saldi annuali e di pagamento del saldo finale.
3. Si applica l'articolo 90 del regolamento finanziario.

Pagamento dei beneficiari

Le autorità responsabili garantiscono che i beneficiari ricevano l'importo totale dovuto del finanziamento pubblico per intero e il più rapidamente possibile, in conformità delle norme nazionali. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari, a meno che non sia previsto dalla legislazione nazionale e conforme all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 32

Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali

1. La somma complessiva del pagamento del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95% del contributo a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale.
2. Una volta raggiunto il massimale del 95%, gli Stati membri possono continuare a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

[Articolo 33]

Modalità del prefinanziamento

1. A seguito della decisione che approva il programma nazionale, la Commissione versa all'autorità responsabile designata un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo rappresenta il 4% del contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio può essere suddiviso in due rate nell'arco di 4 mesi.
 2. (soppresso)
- 2 bis. Un importo di prefinanziamento annuale pari al 3% del contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato è versato prima del 1° febbraio negli anni dal 2014 al 2015 da portare al 5% per gli anni dal 2016 al 2022.

- 2 ter. Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o successivamente, il prefinanziamento iniziale e il prefinanziamento annuale sono versati entro sessanta giorni dall'approvazione del programma nazionale, in base alle disponibilità di bilancio.
- 2 quater. Nel caso di modifiche al contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale, l'importo del prefinanziamento iniziale e quello del prefinanziamento annuale sono riveduti di conseguenza e recepiti nella decisione di finanziamento.
3. Il prefinanziamento è utilizzato per effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale, nonché per le competenti autorità per coprire le spese relative all'assistenza tecnica. A tali fini, esso è messo immediatamente a disposizione dell'autorità responsabile.
4. (soppresso)
5. (soppresso)
6. (soppresso)

Articolo 33 bis

Liquidazione del prefinanziamento

1. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione in conformità all'articolo 36 al più tardi al momento della chiusura del programma nazionale.
2. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità all'articolo 35.
3. L'importo totale versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se entro 36 mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento iniziale non è stata inoltrata nessuna richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 39.
4. Gli interessi maturati sul prefinanziamento iniziale sono imputati al programma nazionale in questione e detratti dall'importo di spesa pubblica indicato nella richiesta di pagamento finale.

Articolo 33 ter

Entrate con destinazione specifica interne

1. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21 del regolamento n. 966/2012:
 - i. le somme che, in applicazione degli articoli 40 e 42, devono essere versate al bilancio dell'Unione, compresi i relativi interessi;
 - ii. le somme che, in seguito alla chiusura dei programmi nell'ambito del quadro finanziario precedente, devono essere versate al bilancio dell'Unione, compresi i relativi interessi.
2. Le somme di cui al paragrafo 1 sono versate al bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, esse sono utilizzate in primo luogo per finanziare le spese ai sensi dei regolamenti specifici.

Articolo 34

Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente regolamento, l'esercizio finanziario di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario, copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell'anno "N-1" al 15 ottobre dell'anno "N".

Articolo 35

Pagamento del saldo annuale

1. La Commissione procede al pagamento del saldo annuale in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell'esercizio finanziario corrispondente del programma nazionale, e alla corrispondente decisione di liquidazione.
2. I conti annuali coprono i versamenti effettuati dall'autorità responsabile durante l'esercizio finanziario per il quale sono stati rispettati i requisiti di controllo di cui all'articolo 25, compresi i versamenti relativi all'assistenza tecnica.

3. In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo annuale è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 49 ed è stato liquidato l'ultimo conto annuale.

Articolo 36

Chiusura del programma

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:
 - a) le informazioni richieste per gli ultimi conti annuali, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1;
 - b) una richiesta di pagamento del saldo finale; e
 - c) la relazione finale di esecuzione del programma nazionale, di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
2. I pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sono inclusi negli ultimi conti annuali.
3. Una volta ricevuti i documenti di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al pagamento del saldo finale, in base al piano di finanziamento in vigore, agli ultimi conti annuali e alla corrispondente decisione di liquidazione.
4. In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo finale è effettuato entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio finanziario finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Gli importi ancora impegnati dopo il pagamento del saldo sono disimpegnati dalla Commissione entro sei mesi, fatto salvo l'articolo 47.
5. (soppresso)

Articolo 37

Interruzione del periodo di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi sono prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
 - b) l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese contenute in una richiesta di pagamento sarebbero connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
 - c) non sono stati forniti uno o più documenti richiesti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1.

2. L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento alla parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente l'autorità responsabile in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendole di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Articolo 37 bis

Sospensione del pagamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte del pagamento del saldo annuale se:
 - a) il sistema di gestione e di controllo del programma nazionale presenta gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura per i conti annuali e per le quali non sono state adottate misure correttive; o
 - b) le spese figuranti nei conti annuali siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
 - c) uno Stato membro ha commesso una grave violazione dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte del pagamento di un saldo annuale dopo aver dato allo Stato membro l'opportunità di presentare osservazioni entro due mesi.
3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte del pagamento di un saldo annuale quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo dell'Unione al programma nazionale ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 38

Utilizzazione dell'euro

1. Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i conti annuali e le spese indicate nelle relazioni di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della richiesta di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma nazionale interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità responsabile prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

SEZIONE 4
LIQUIDAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 39

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1. Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, ogni Stato membro presenta alla Commissione gli appropriati documenti e informazioni in conformità all'articolo 59 del regolamento finanziario. I documenti presentati fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

La scadenza del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogata dalla Commissione al massimo al 1° marzo, previa comunicazione da parte dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di fornire ulteriori informazioni ai fini della liquidazione annuale dei conti. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione di liquidare i conti sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. (soppresso)
4. I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 40

Liquidazione annuale dei conti

1. Entro il 1° maggio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, la Commissione decide in merito alla liquidazione dei conti annuali per ciascun programma nazionale. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 41

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Gli Stati membri apportano le rettifiche finanziarie qualora siano rilevate violazioni della normativa applicabile dell'Unione e nazionale nei programmi nazionali attraverso la soppressione totale o parziale del relativo contributo a carico del bilancio dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle violazioni della normativa applicabile dell'Unione e nazionale e della perdita finanziaria che ne risulta per il bilancio dell'Unione e apportano una rettifica proporzionale.

Gli importi esclusi dal finanziamento e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma nazionale, ad esclusione degli importi che risultano da irregolarità identificate dalla Corte dei conti europea e dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF.

Dopo la chiusura del programma nazionale, lo Stato membro restituisce gli importi recuperati non utilizzati al bilancio dell'Unione.

Articolo 42

Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma nazionale e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea.
2. Una violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) la violazione ha o potrebbe aver influenzato la selezione dei progetti nell'ambito del programma nazionale;

- b) esiste il rischio che la violazione abbia o possa avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione.
3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.
 4. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.
 5. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
 - a) le spese sostenute dall'autorità responsabile più di 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie verifiche;
 - b) le spese per azioni pluriennali nel quadro dei programmi nazionali, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche;
 - c) le spese per azioni nell'ambito dei programmi nazionali diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo finale da parte dell'autorità responsabile è stato effettuato oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche.

Di conseguenza, l'insieme della documentazione connessa al pagamento finale è conservata per 3 anni dopo la presentazione della richiesta di pagamento.

6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'esecuzione della verifica di conformità, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua esecuzione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 43

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 21, lettera h), del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

Articolo 44

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 80 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Sezione 5

Disimpegno

[Articolo 45]

Principi

1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento iniziale ai sensi dell'articolo 33 o una richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 39 entro i due anni e mezzo (30 mesi) successivi a quello dell'impegno di bilancio.
- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.

- 1 ter. Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del paragrafo 1, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.
2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3. È automaticamente disimpegnato qualunque impegno ancora aperto all'ultima data utile per l'ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, per il quale l'autorità responsabile non abbia presentato nessuna richiesta di pagamento entro sei mesi da tale data.

Articolo 46

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'autorità responsabile non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:
 - a) azioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
 - b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'esecuzione del programma, in tutto o in parte. Le autorità responsabili che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

La riduzione può essere richiesta una volta, se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o più volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'azione e la data della decisione giudiziaria o amministrativa finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.
3. Non rientra nel calcolo del disimpegno automatico la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una richiesta di pagamento, ma il cui pagamento è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N+2.5.

Articolo 47

Procedura

1. Ogniqualvolta sussista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 45, la Commissione informa lo Stato membro quanto prima possibile.
2. Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa l'autorità responsabile circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.
3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
5. In caso di disimpegno automatico, il contributo a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato è ridotto, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Il contributo dell'Unione al piano di finanziamento sarà ridotto proporzionalmente, salvo che lo Stato membro produca un piano di finanziamento modificato.

CAPO V

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 48

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri e le autorità responsabili sono responsabili di quanto segue:
 - a) di un sito o di un portale web che fornisca informazioni sui programmi nazionali nello Stato membro interessato e sull'accesso agli stessi, tra cui, ove necessario, informazioni in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro del programma nazionale;
 - b) (soppresso)
 - c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni dei regolamenti specifici mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei programmi nazionali.
2. Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dell'esecuzione dei programmi nazionali e stilano un elenco di azioni finanziate per programma nazionale, accessibile tramite il sito o il portale web, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, l'ordine pubblico, indagini penali e protezione dei dati personali.
3. (soppresso)
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie per definire gli elementi delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e delle misure di informazione rivolte ai beneficiari, nonché le relative caratteristiche tecniche. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Relazioni di esecuzione

1. Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2022 incluso, l'autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario.

La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015.

Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2023.

2. Le relazioni annuali di esecuzione contengono informazioni sintetiche su quanto segue:

- a) esecuzione del programma con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori;
- b) ogni problema significativo che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale.

3. Alla luce della relazione intermedia, la relazione annuale di esecuzione presentata nel 2017 contiene e valuta:

- x) le informazioni elencate al paragrafo 2;
 - a) i progressi verso il conseguimento degli obiettivi dei programmi nazionali, realizzati con il contributo a carico del bilancio dell'Unione;
 - b) il coinvolgimento di partner pertinenti ai sensi dell'articolo 12.

4. La relazione annuale di esecuzione presentata nel 2020 e la relazione finale di esecuzione, oltre alle informazioni e alla valutazione di cui al paragrafo 2, comprendono informazioni e la valutazione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma nazionale.

5. Le relazioni annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.
6. La Commissione informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni sulla relazione annuale di esecuzione entro due mesi dalla data di ricezione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata.
7. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito a problemi riportati nel rapporto annuale di esecuzione dell'Autorità responsabile, che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma nazionale. In tal caso, l'autorità responsabile fornisce tutte le informazioni necessarie con riguardo a tali osservazioni e, se del caso, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
8. La relazione annuale di esecuzione e la relazione finale di esecuzione sono redatte secondo i modelli adottati dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 50

Quadro comune di monitoraggio e valutazione

1. La Commissione svolge un monitoraggio periodico del presente regolamento e dei regolamenti specifici, ove opportuno in cooperazione con gli Stati membri.
2. L'attuazione dei regolamenti specifici è valutata dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri in conformità all'articolo 52.
3. È istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione allo scopo di misurare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, la semplificazione e la riduzione dell'onere amministrativo, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché i risultati da questi prodotti in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie allo scopo di sviluppare un quadro comune di monitoraggio e valutazione tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche negli Stati membri e in vista della riduzione degli oneri amministrativi. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.
5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
6. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell'Unione.

Articolo 51

Valutazione dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano le valutazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1. La valutazione da svolgere nel 2017 dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi nazionali, in conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione.
2. A riguardo gli Stati membri garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari per le valutazioni, compresi i dati relativi agli indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione.
3. Le valutazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sono effettuate da esperti indipendenti sotto il profilo funzionale dalle autorità responsabili, dalle autorità di audit e dalle autorità delegate. Tali esperti possono essere affiliati ad un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.
4. Le valutazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1 sono rese pubbliche, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, l'ordine pubblico, indagini penali e protezione dei dati personali.

Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione

1. Nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri presentano alla Commissione:
 - a) entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione intermedia sull'esecuzione delle azioni nell'ambito dei programmi nazionali;
 - b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex-post sugli effetti delle azioni nell'ambito dei programmi nazionali.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni:
 - a) entro il 30 giugno 2018, una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici a livello di Unione;
 - b) entro il 30 giugno 2024, una relazione di valutazione ex-post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali.

3. La valutazione ex-post della Commissione esamina altresì l'impatto dei regolamenti specifici sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo ai seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi;
 - b) una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE;
 - c) lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo;
 - d) il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi;
 - e) la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna;
 - f) un approccio comune dell'Unione alla migrazione e alla sicurezza nei confronti di paesi terzi.

Articolo 53

Relazione di revisione intermedia

Nel 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla revisione intermedia svolta in conformità con le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55

Procedura di comitato

1. È istituito un comitato comune "Asilo, migrazione e Fondo Sicurezza interna" che assiste la Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, salvo che sia fatto riferimento all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 56

Revisione

Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 57

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
